

REGOLAMENTO GESTIONE DONATORI E DEFINIZIONE AMBITO TERRITORIALE**Premessa**

In attuazione della normativa interna di AVIS, allo scopo di garantire il corretto perseguimento dei fini istituzionali e per rispondere in modo adeguato ed organizzato al bisogno di salute dei cittadini, contribuendo, soprattutto tramite la fidelizzazione del donatore, al raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e garantendo i massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili, con il presente regolamento si compendia la disciplina inerente l'attività associativa e di raccolta, nonché la gestione dei donatori (associati e non), tenuto conto della definizione degli ambiti territoriali di competenza delle Avis locali.

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina:

1. la gestione del donatore associato e non associato;
2. il trasferimento del donatore associato da una sede Avis ad un'altra;
3. il trasferimento del donatore associato da una sede Avis ad altra associazione e viceversa;
4. l'assegnazione alle Sedi delle unità raccolte dal donatore nelle more del trasferimento;
5. la ripartizione delle quote di rimborso relative alle unità raccolte da donatore associato che abbia effettuato la donazione presso un'altra sede Avis.

Art. 2 - Finalità

1. L'Avis Regionale promuove la corretta applicazione delle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico, nel rispetto dei principi di onestà, affidabilità, obiettività, imparzialità, correttezza, trasparenza e riservatezza, in tali documenti espressi, favorendo le iniziative delle Avis territoriali volte ad incrementare la tutela del diritto alla salute ed a promuovere la donazione del sangue.
2. La finalità specifica è quella esplicitare gli articoli 1 e 3 dello Statuto Avis Comunale/di Base, disciplinando gli usi ed i comportamenti che derivano dal buon senso e dal perseguimento degli scopi sociali previsti dall'articolo 2 dello Statuto.

Art. 3 – Gestione associativa del donatore

1. Colui che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 e che abbia formalmente aderito mediante apposita istanza all'Avis Comunale o equiparata/di Base di riferimento, previa delibera di accoglimento del relativo Consiglio Direttivo, deve essere iscritto nel registro dei soci donatori;
2. Il registro dei soci donatori deve essere aggiornato annualmente al 31 dicembre e deliberato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dell'anno successivo;
3. La sede Avis Comunale o equiparata/di Base alla quale il socio aderisce, dovrà detenere, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, la cartella personale del socio donatore dalla quale risulta la sua storia donazionale.
4. Il socio donatore che volesse transitare da un'Avis ad un'altra dovrà presentare istanza di trasferimento all'Avis di destinazione, la quale comunicherà all'Avis di provenienza ed all'Avis Provinciale (o alle Avis Provinciali coinvolte, per il caso di trasferimento da una provincia ad altra provincia) l'avvenuta presentazione dell'istanza e la relativa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione; l'Avis di origine, ricevuta la suddetta documentazione, trasmetterà all'Avis di destinazione la cartella personale (esclusi i dati sanitari) del donatore trasferito.
5. Qualora il socio iscritto ad una Avis effettuasse una donazione presso un punto prelievo gestito da altra Avis, quest'ultima ne darà comunicazione alla sede di appartenenza del donatore, così da permettere l'aggiornamento della cartella personale del socio e la sua registrazione per l'emissione della nota di debito.
6. Qualora il donatore regolarmente iscritto ad un'altra Associazione/Federazione donasse in un punto prelievo, fisso o mobile, gestito da un'Avis, quest'ultima, senza procedere all'iscrizione nel proprio registro dei soci donatori, dovrà darne comunicazione alla sede di appartenenza del donatore, così da permettere l'aggiornamento della sua cartella personale.
7. Qualora un donatore non iscritto ad alcuna Associazione/Federazione donasse per la prima volta in una UdR o un punto prelievo fisso o mobile gestito da un'Avis, sia essa Comunale o equiparata o di Base o Provinciale, la stessa dovrà darne comunicazione alla sede di riferimento – cioè quella competente per territorio rispetto alla residenza del

donatore, ovvero quella diversa specificamente indicata dallo stesso donatore - nonché alla sede provinciale competente per territorio, così da permettere alla struttura associativa la gestione e l'eventuale fidelizzazione del donatore, nonché la sua iscrizione nel registro dei soci donatori. La comunicazione alla sede territoriale di riferimento andrà effettuata anche qualora il donatore manifesti la volontà di non associarsi, ma di continuare a donare.

Art. 4 – Ripartizione rimborsi

1. Alle Avis Comunali o equiparate o Di Base, che svolgono attività associativa e/o di raccolta spetta il rimborso di una quota secondo gli accordi relativi ad importo, tempi e modalità, in essere con la sede Avis Provinciale di riferimento e secondo la tabella delle tariffe per come esplicitato da nota del Centro Nazionale Sangue.
2. Nel caso di trasferimento di un socio da una Avis ad un'altra e fino all'approvazione della relativa delibera, alla sede di provenienza spetta la quota di rimborso prevista per la sola attività associativa, nonché l'attribuzione dell'unità di sangue, mentre alla sede di destinazione spetta la quota relativa al ristoro, nella misura definita dalla propria sede Avis Provinciale. La sede Avis che gestisce il punto di prelievo in cui il donatore effettua la propria donazione dovrà comunicare alla sede di provenienza l'avvenuta donazione così da permettere l'aggiornamento della cartella personale del donatore e la predisposizione della nota di debito.
3. Nell'ipotesi di donazione effettuata presso una sede Avis da un socio iscritto ad altra Avis, alla prima spetta la sola quota di rimborso relativo al ristoro, nella misura definita dalla propria sede Avis Provinciale di riferimento, mentre all'Avis alla quale è iscritto il donatore spetta la quota per l'attività associativa (fidelizzazione e cura del donatore).
4. Nell'ipotesi di prima donazione effettuata da un donatore non iscritto ad alcuna Associazione/Federazione presso una UdR, un punto prelievo fisso o mobile gestito da un'Avis, sia essa Comunale o equiparata o di Base o Provinciale, il rimborso relativo sia alla quota associativa che alla quota di raccolta spetterà alla sede che gestisce il punto di prelievo presso il quale è avvenuta la donazione.

Per le donazioni successive alla prima, l'Avis che gestisce il punto prelievo darà comunicazione alla sede di riferimento del donatore, l'avvenuta donazione, così da

permettere l'aggiornamento della cartella personale del donatore (associato o non) e la sua registrazione per l'emissione della nota di debito.

Art. 5 - Gestione territorio

1. A norma dell'articolo 1 comma 2 dello Statuto, l'Avis Comunale o equiparata esplica la propria attività istituzionale nell'ambito del territorio del Comune in cui ha sede; l'Avis di Base nella porzione di territorio comunale indicato nel proprio Statuto.
2. Ciascuna Avis Comunale o equiparata e/o di Base, in coordinamento con l'Avis Provinciale di riferimento ed in attuazione delle direttive della medesima, svolge attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.
3. L'Avis Comunale o equiparata può svolgere attività nell'ambito territoriale di competenza dell'Avis di Base ovvero di altra Avis Comunale o equiparata esclusivamente previo accordo formale con l'Avis territorialmente competente ed autorizzazione dell'Avis Provinciale di riferimento.
4. Nelle more della costituzione di un'Avis Comunale o di Base, l'Avis Provinciale può effettuare direttamente attività di raccolta nel relativo territorio, affidando la gestione associativa dei donatori in carico ad una delle Avis limitrofe.
5. In caso di inerzia/inattività di una sede Avis Comunale o equiparata/di Base, l'Avis Provinciale, titolare di convenzione, può effettuare direttamente, in via straordinaria, su istanza di gruppi organizzati e non ancora associati, attività di raccolta nel territorio dell'Avis Comunale o equiparata/di Base, con riconoscimento alla stessa della quota associativa prevista e dell'assegnazione dei nuovi soci.
6. Per la gestione delle raccolte nell'ambito delle strutture Universitarie della Calabria ovvero di altri Enti a valenza regionale, vale il principio della territorialità.

Gli accordi inerenti le attività condivise saranno oggetto di stipula di Accordi Quadro tra Avis Regionale e Università/altro Ente regionale, nell'ambito dei quali ogni struttura Avis Provinciale potrà predisporre delle Convenzioni operative in funzione dell'attività programmata. Spetterà dunque a ciascuna sede provinciale predisporre il programma di azione avvalendosi della collaborazione delle Avis territoriali ad essa afferenti.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Avis Regionale Calabria.

Caraffa di Catanzaro, 14 luglio 2018